

NORME IGIENICO-SANITARIE

IMOLA
25 ottobre 2024

Ermete Dalprato



NORME IGIENICO-SANITARIE

Ieri, Oggi e Domani ?
Chissà



NORME IGIENICO-SANITARIE

IERI

1896 - ISTR. MIN 20.06

1934 - R.D. n° 1265

REGOLAMENTI LOCALI

1975 - D.M. 5.07



NORME IGIENICO-SANITARIE

OGGI



IERI +

2024 - L.105 → DPR 380/01 - art. 24, co 5-bis-ter-quater

(AGIBILITA')



→ art.20, co1-bis

(PERMESSO)



NORME IGIENICO-SANITARIE

e DOMANI ?

Chissà !

2016 - D.Lgs 222 - art.20, co 1-bis →
REGOLAMENTO

2023

SCHEMA DI

(alla PRES. DEL CONSIGLIO)



DPR 380/01 - Art. 24 (nuove NORME igienico-sanitarie – PROCEDURA)

5-bis.

Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

- a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;*
- b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.*

DPR 380/01 - Art. 24

(REQUISITI e CONDIZIONI)

*5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il **requisito dell'adattabilità**, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta **almeno una delle seguenti condizioni**:*

- a) i locali siano situati in edifici sottoposti a **interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie**;*
- b) sia contestualmente presentato un **progetto di ristrutturazione** con soluzioni **alternative atte a garantire**, in relazione al numero degli occupanti, **idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio**, ottenibili prevedendo una **maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili** **ovvero** la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale **favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre**, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.*

Solo su ESISTENTE: REQUISITI e CONDIZIONI

Pre-REQUISITO : Adattabilità

Come ?

- ristrutturazione
- recupero

Dove?

- edificio
- U.I.

Perché?

- MIGLIORAMENTO

DPR 380/01 - Art. 24 (nuove NORME igienico-sanitarie – **PROCEDURA**)

5-bis.

Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

- a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;*
- b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.*

PROCEDURA

- ASSEVERAZIONE

- ASSENSO

DPR 380/01 - Art. 24 (L) - Agibilità

1. La **sussistenza delle condizioni** di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi **installati** e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché **la conformità dell'opera al progetto** presentato e la sua **agibilità** sono attestati mediante **segnalazione certificata**.

(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 207 del 2021)

DPR 380/01 Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La **domanda** per il rilascio del permesso di costruire, ... è accompagnata da una **dichiarazione** del progettista abilitato che **asseveri la conformità del progetto** alle altre normative di settore e, in particolare, alle **norme..... igienico-sanitarie**

(comma modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

1-bis. Con **decreto del Ministro della salute**, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, **entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione**, sono definiti i **requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici**.

(comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

DPR 380/01 - Art. 24

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.



DPR 380/01 - ART. 34 -TER – (*Parziale difformità dal titolo*)
(*Tolleranza detta impropriamente Agibilità sanante !?!*)

CO. 4

Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, **accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia**, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata **rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità** nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241, **sono soggette**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, **alla disciplina delle tolleranze costruttive** di cui all'articolo 34-bis.

DPR 380/01 - Art. 24 (*Agibilità*)

co. 7-bis.

La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano **i requisiti definiti** con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

(comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera n), della legge n. 120 del 2020)

Testo Unico (?) dell'Edilizia

ieri:

DPR 380/01

oggi:

DPR 380/01

+

legge 105/2024: artt. 2 – (2-bis) - 3